



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO V

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici) ed in particolare l'art. 32, comma 2, in base al quale *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

VISTO l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale *"tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie [...] sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro"*, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488;

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale *"le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie [...] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"*;

VISTO l'art. 1, comma 504, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, di modifica dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale: *"Ferma restando le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione"*;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, recante *"Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"*, il quale dispone che *"successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.: sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa"*;

VISTO la Circolare congiunta del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 25 agosto 2015, che ribadisce l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni statali di approvvigionarsi per il tramite di Consip S.p.A.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare l'art. 31, comma 1, ai sensi del quale *"per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avviso relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione"*;

VISTO l'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo il quale *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*;

VISTO l'art. 36, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 del 2016 e s.m.i., in forza del quale nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, anche di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, le stazioni appaltanti rispettano, tra gli altri, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione degli inviti e degli affidamenti;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 del 2016 e s.m.i., ai sensi del quale *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di [...] servizi, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, [...] per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici [...]"*;

VISTO l'art. 36, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, del citato Decreto Legislativo, rimanda, in via transitoria, alle linee guida emanate dall'ANAC con riferimento ai contratti sotto soglia;

VISTO il contenuto delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, da ultimo aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, aggiornate al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55;

VISTO l'art. 37, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per cui *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori"*;

VISTO l'art. 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare il comma 6 che per le funzioni di coordinatore dei lavori rimanda all'articolo 92, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008;

VISTO l'art. 111 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. sul controllo tecnico, contabile e amministrativo in fase di esecuzione degli appalti;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 7 marzo 2018, n. 49, con cui è stato adottato il Regolamento recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ed in particolare l'art. 26, comma 3, ai sensi del quale *"Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico"*

conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto";

CONSIDERATO che, al fine di ridurre i costi di locazione passiva a carico di questo Ministero per la detenzione del compendio immobiliare di via Casilina n. 1/3, in Roma, nel mese di maggio u.s., si è dato inizio alle operazioni di trasloco degli uffici, con il trasferimento delle prime 140 unità di personale ivi allocate;

CONSIDERATO che, nel frattempo, a seguito di espressa rivendicazione da parte della società proprietaria dell'immobile di ottenere il rilascio, entro il mese di settembre u.s., di due delle quattro palazzine che compongono l'intero complesso - più precisamente delle palazzine "A" e "B" - questo Ministero ha dovuto procedere, in tempi brevi, allo sgombero di detti locali;

CONSIDERATO che, peraltro, lo stesso ente proprietario dell'immobile ha imposto a questo Ministero di abbandonare, entro il 31 dicembre p.v., la restante parte del compendio occupato;

CONSTATATO che, per rispettare il termine finale sancito dalla proprietà, si è dovuto dare corso nell'immediato all'avvio di apposite procedure di gara per il trasferimento degli uffici e della quota di personale ancora in servizio presso l'immobile di via Casilina;

CONSIDERATO che con determina, prot. n. 123288, del 29/10/2019, è stata avviata una procedura di gara per l'affidamento di un servizio di facchinaggio e trasporto per il prelevamento di arredi di diversa tipologia, di materiale informatico e di materiale cartaceo dalla sede di via Casilina n. 1/3, in Roma, presso altre Sedi di questo Ministero (via XX Settembre n. 97 e via di Villa Fonseca n. 6, in Roma; archivi interdipartimentali di Fiano Romano);

CONSIDERATO che con determina, prot. n. 127155, del 06/11/2019, è stata, altresì, avviata una procedura di gara per l'affidamento di un servizio di smaltimento e conferimento a discarica autorizzata di beni mobili e durevoli dichiarati fuori uso, depositati presso la palazzina "C", la palazzina "D" e il piano terra della sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze di via Casilina n. 1/3, in Roma;

CONSIDERATO che, per l'esecuzione dei servizi sopra richiamati, occorre individuare una figura, per le attività a basso rischio infortunistico, di coordinamento della sicurezza e adeguamento e redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi con valutazione delle interferenze (DUVRI), in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008;

CONSIDERATO che per il servizio professionale da conferire non è attiva o sottoscrivibile nessuna convenzione, stipulata da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.;

PRESO ATTO, inoltre, dell'assenza di professionalità tecniche, interne all'Amministrazione, capaci di attendere all'espletamento dell'incarico sopra descritto;

RITENUTO, quindi, necessario procedere al conferimento dell'incarico ad un professionista esterno, previa richiesta di un preventivo di spesa;

CONSIDERATO che, a seguito di indagine di mercato, sono stati consultati due professionisti in possesso dei prescritti requisiti di legge;

VISTO il preventivo di spesa, del 31/10/2019, dell'Ing. Carmine Mangone (P. IVA: 02615330798) che per il conferimento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e redazione DUVRI ha formulato un'offerta di € 4.200,00 (Cassa di previdenza 4% e I.V.A. esclusa);

VISTO il preventivo di spesa, del 05/11/2019, dell'Arch. Silvio D'Angeli (P. IVA: 10135221009) che per il conferimento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e redazione DUVRI ha formulato un'offerta di € 3.350,00 (Cassa di previdenza 4% e I.V.A. esclusa);

VISTO che con nota, prot. n. 127083, del 06/11/2019, l'Ufficio Tecnico di questa Direzione (Ufficio X DRIALAG) ha apposto il visto di congruità sul preventivo dell'Arch. Silvio D'Angeli;

VISTO che, in base al costo preventivato, è possibile procedere ad un affidamento diretto dell'intervento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'Arch. Silvio D'Angeli (P. IVA: 10135221009), con studio in Roma, via Byron, n. 14, l'incarico di coordinatore della sicurezza e redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi con valutazione delle interferenze (DUVRI) in ordine ai servizi di logistica/movimentazione beni indicati nelle premesse da svolgere presso la sede distaccata del Ministero dell'Economia e delle Finanze di via Casilina n.1/3, in Roma, tramite la piattaforma www.acquistinretepa.it, con la modalità della Trattativa Diretta;

2. di quantificare l'importo complessivo dell'affidamento in **€ 3.350,00** (Cassa di previdenza 4% e I.V.A. esclusa);

3. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Sig. pasquale Mollicone, in servizio presso l'Ufficio V della Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali, Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;

4. di nominare, ai sensi dell'art. 111 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'Ing. Annalilia Ferrigno, in servizio presso l'Ufficio X della Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali, Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;

5. di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ad opera del Decreto Legislativo n. 97 del 2016.

II DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Dott.^{ssa} Elena Luciano